

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 26 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Art. 1 cpv. 1

¹ I termini definiti nella presente ordinanza si applicano alla legge sull'agricoltura e alle ordinanze emanate in base a essa.

Art. 3 Unità standard di manodopera

¹ L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità per calcolare con l'ausilio di coefficienti standardizzati il tempo di lavoro necessario in tutta l'azienda.

² Le unità standard di manodopera (USM) sono calcolate in base ai seguenti coefficienti:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| a. | Superficie agricola utile SAU (art. 14) | |
| 1. | SAU senza colture speciali (art. 15) | 0.028 USM per ha |
| 2. | colture speciali senza vigneti in zone in forte pendenza e terrazze | 0.30 USM per ha |
| 3. | vigneti in zone in forte pendenza e terrazze | 1.00 USM per ha |
| b. | Animali da reddito (art. 27) | |
| 1. | vacche da latte, pecore da latte e capre da latte | 0.043 USM per UBG |
| 2. | suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti svezzati | 0.007 USM per UBG |
| 3. | Suini d'allevamento | 0.04 USM per UBG |

¹ RS 910.91

² RS 910.1

- | | | |
|----------------|---|--|
| 4. | Altri animali da reddito | 0.03 USM per UBG |
| c. Supplementi | | |
| 1. | terreni declivi nella regione di montagna e nella zona collinare (declività 18–35 %) | 0.015 USM per ha |
| 2. | terreni in forte pendenza nella regione di montagna e nella zona collinare (declività superiore al 35%) | 0.03 USM per ha |
| 3. | agricoltura biologica | coefficienti lett. a maggiorati del 20 % |
| 4. | alberi da frutto d'alto fusto nei campi | 0.001 USM per albero |

Art. 6 cpv. 1 lett. c, 2 e 4

¹ Per azienda s'intende un'impresa agricola che:

- c. è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende;

² Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni, visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione, nel quale sono attive una o più persone.

⁴ I requisiti di cui al capoverso 1 lettera c non sono adempiuti in particolare se:

- a. il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende;
- b. il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale dell'azienda; o
- c. i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12.

Art. 10 cpv. 1 lett. c

¹ Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- c. ciascuna delle aziende, al momento del raggruppamento, raggiunge il volume di lavoro minimo necessario conformemente all'articolo 18 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sui pagamenti diretti;

Art. 11 Aziende detentrici di animali

¹ Per aziende detentrici di animali s'intendono le aziende, le aziende pastorizie, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali nelle quali sono tenuti animali da reddito.

³ RS 910.13

² Un'azienda detentrica di animali comprende uno o più effettivi conformemente all'articolo 6 lettera p dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizootie.

³ Per le aziende che tengono animali da reddito nell'ambito di una comunità aziendale settoriale sussiste almeno un'azienda detentrica di animali per azienda.

⁴ Il gestore di cui al capoverso 2 è considerato detentore di animali.

Art. 12 Comunità aziendale settoriale

¹ Vi è una comunità aziendale settoriale se:

- a. più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiuntamente una parte delle loro attività; e
- b. immediatamente prima della collaborazione, le aziende sono state gestite autonomamente per almeno tre anni;
- c. le aziende o i loro centri distano al massimo 15 km di strada;
- d. i membri della comunità sono occupati nelle loro aziende e per la comunità;
- e. la collaborazione e la ripartizione delle superfici e/o degli animali sono disciplinate in un contratto scritto;
- f. per i settori aziendali gestiti congiuntamente viene allestito un conto separato; e
- g. la comunità ha designato un membro incaricato di rappresentarla.

² Il termine di tre anni di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle aziende che erano state affittate particella per particella in virtù di un'autorizzazione accordata giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera e LAA⁵ o che, prima della collaborazione, facevano già parte di una comunità aziendale.

Art. 14 cpv. 2

² Non rientrano nella SAU i terreni da strame che:

- a. si trovano nella regione d'estivazione; o
- b. fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari.

Art. 19 cpv. 5 lett. a

⁵ I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se:

- a. sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e

⁴ RS 916.401

⁵ RS 221.213.2

*Titolo prima dell'art. 29a***Capitolo 3:
Riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali,
verifica delle superfici**

Art. 29a Riconoscimento di forme di azienda (art. 6–9), comunità aziendali (art. 10) e comunità aziendali settoriali (art. 12)

¹ Le aziende, le aziende pastorizie, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.

² Su un'azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991⁶ sul diritto fondiario rurale (LDFR) può essere riconosciuta una sola azienda.

Art. 29b Riconoscimento di divisioni di aziende

Le aziende che derivano dalla divisione di un'azienda esistente possono essere riconosciute qualora:

- a. l'azienda divisa:
 1. comprendeva più aziende ai sensi della LDFR⁷ e la divisione è stata effettuata in funzione di queste aziende, o
 2. comprendeva un'azienda che viene divisa definitivamente in più aziende con l'approvazione del servizio competente; e
- b. per almeno cinque anni:
 1. i gestori non sono proprietari in comune, comproprietari o affittuari comuni di terre, edifici o installazioni dell'azienda divisa, e
 2. ogni gestore è proprietario unico della sua sostanza di affittuario e gestisce l'azienda come gestore indipendente.

*Titolo prima dell'art. 30**Abrogato*

Art. 30, rubrica

Procedura di riconoscimento

Art. 32 cpv. 1 e 3

¹ È competente per il riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali e per la verifica delle superfici il Cantone nel quale è situata l'azienda, l'azienda con pascoli comunitari, l'azienda pastorizia, l'azienda d'estivazione, la comunità aziendale, la comunità aziendale settoriale oppure la superficie interessata.

⁶ RS 211.412.11

⁷ RS 211.412.11

³ Se aziende di Cantoni diversi si uniscono in una comunità aziendale o in una comunità aziendale settoriale, per il riconoscimento è competente il Cantone nel quale si trova l'azienda del membro designato per rappresentare la comunità.

Art. 34

Abrogato

Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2003

Le comunità per la tenuta di animali riconosciute fino al 31 dicembre 2003 sono equiparate alle comunità aziendali settoriali ai sensi dell'articolo 12.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 28 giugno 2000⁸ sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 35 lett. a

Gli edifici e gli impianti per la tenuta di animali, di proprietà esclusiva di una persona fisica, possono essere costruiti in comune per più aziende se:

- a. le aziende costituiscono una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale riconosciuta dal servizio cantonale competente;

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 27)

Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso

Coefficiente per animale

Animali della specie bovina

Allevamento e reddito

Vacche (senza le vacche madri e nutrici)	1,0
Tori e giovenche di oltre 2 anni	0,6
Bestiame giovane da 1 a 2 anni	0,4
Bestiame giovane fino a 1 anno	0,25

Tenuta di vacche madri e nutrici

Vacche madri e nutrici (senza i vitelli), vacche da ingrasso	0,8
Vitelli di vacche madri e nutrici fino a 1 anno	0,17

Ingrasso di bestiame grosso

Giovenche, tori e buoi di oltre 4 mesi	0,4
Vitelli per l'ingrasso di bestiame grosso fino a 4 mesi	0,08

Ingrasso di vitelli

Vitelli da ingrasso (2,8–3 cicli per posta)	0,1
---	-----

Animali della specie equina

Giumente in lattazione e pregne	1,0
Puledri accompagnati dalla giumenta (compresi nel coefficiente della madre)	0,0
Altri cavalli di oltre 3 anni	0,7
Altri puledri fino a 3 anni	0,5
Muli e bardotti di ogni età	0,4
Pony, cavalli piccoli e asini di ogni età	0,25

Ovini

Pecore munte	0,25
Altri ovini di oltre 1 anno	0,17
Capretti fino a 1 anno (compresi nei coefficienti degli animali di sesso femminile)	0,0
Agnelli magri (ingrasso) fino a 1/2 anno che non devono essere compresi nelle madri (ingrasso di agnelli magri di un anno)	0,03

	Coeffi- ciente per animale
Caprini	
Capre munte	0,2
Altri caprini di oltre 1 anno	0,17
Capretti fino a 1 anno (compresi nel coefficiente dell'animale di sesso femminile)	0,0
Capre nane: tenuta di animali da reddito (grandi effettivi, a scopo di lucro)	0,085
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo	
Bisonti di oltre 3 anni (riproduttori adulti)	0,8
Bisonti fino a 3 anni (allevamento e ingrasso)	0,4
Daini di ogni età	0,1
Cervi di ogni età	0,2
Lama di oltre 2 anni	0,17
Lama fino a 2 anni	0,11
Alpaca di oltre 2 anni	0,11
Alpaca fino a 2 anni	0,07
Conigli	
Conigli di ogni età	0,009
Suini	
Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4–8 settimane, 5,7–10,4 cicli per posta)	0,55
Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre)	0,0
Scrofe riproduttrici non in lattazione di più di 6 mesi (ca. 3 cicli per posta)	0,26
Verri riproduttori	0,25
Suinetti svezzati (trasferiti per l'ingrasso con ca. 25 kg, 8–12 cicli o trasferiti per l'ingrasso con ca. 35 kg, 6–8 cicli per posta)	0,06
Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta)	0,17
Pollame da reddito	
Galline da allevamento, galli da allevamento e ovaiole	0,01
Pollastrelle, galletti o pulcini (senza i polli da ingrasso)	0,004
Polli da ingrasso di ogni età (durata d'ingrasso ca. 40 giorni; 6,5–7,5 cicli per posta)	0,004
Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta)	0,015
Ingrasso preparatorio di tacchini (ca. 6 cicli l'anno)	0,005
Ingrasso di tacchini	0,028
Struzzi fino a 13 mesi	0,14
Struzzi di oltre 13 mesi	0,26

Altri coefficienti di conversione sono calcolati, se necessario dall'Ufficio federale dell'agricoltura in funzione dell'escrezione di azoto e fosforo degli animali.

